

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata.

E' costituita ai sensi del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 numero 117 (Codice del Terzo Settore) successive integrazioni e modifiche, del Codice civile per quanto compatibile, della Carta Costituzionale, delle leggi vigenti in materia e del presente Statuto, l'associazione denominata "**AMICI DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA ANTONIA POZZI A.P.S.**" o in forma abbreviata "**ACSMAP A.P.S.**" da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Corsico (MI) e con durata illimitata.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Associazione Promozione Sociale o l'acronimo APS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione potrà istituire nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente con delibera dell'Assemblea sedi secondarie, sedi amministrative, sezioni locali in tutto il territorio italiano. L'eventuale trasferimento della sede sociale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria, fatto salvo l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti e potrà essere approvata dall'Assemblea ordinaria degli associati.

Articolo 2 – Finalità e ambito di attuazione.

L'associazione è senza scopo di lucro e la sua specifica finalità è quella di favorire e promuovere la diffusione della cultura e dell'educazione artistico-musicale tramite ideazione, progettazione, produzione, realizzazione e organizzazione a titolo esemplificativo e non limitativo di: corsi, manifestazioni concertistiche, complessi musicali, spettacoli anche multimediali, grafica, fotografia, cinematografia, radiotelevisione, mostre, danza, balletto, teatro, concorsi, materiale editoriale, multimediale e registrazioni audiovisive.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (il "**CTS**"):_____

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [art. 5, co. 1, lett. d), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117];_____

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [art. 5, co. 1, lett. f), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117];_____

- formazione universitaria e post-universitaria [art. 5, co. 1, lett. g), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117];_____

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [art. 5, co. 1, lett. h), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117];_____

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [art. 5, co. 1, lett. i), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117];_____

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del

bullismo e al contrasto della povertà educativa [articolo 5, co. 1, lett. l), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117];

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore [art. 5, co. 1, lett. m), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117];

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [art. 5, co. 1, lett. v), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117];

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [art. 5, co. 1, lett. z), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117].

In particolare, l'Associazione si occuperà:

i) dell'organizzazione e gestione di scuole di musica ed in particolare della Civica Scuola di Musica A. Pozzi di Corsico;

ii) dell'organizzazione di concerti e corsi musicali;

iii) dell'organizzazione di eventi culturali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo mostre, conferenze, spettacoli teatrali.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà quindi svolgere le seguenti attività a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzare concerti e corsi musicali;

- rappresentare un'entità di aggregazione e interscambio culturale;

- favorire contatti e relazioni tra persone, enti ed associazioni che in detta progettualità si riconoscano;

- costituire un tramite tra chi sviluppa le proprie qualità artistiche attraverso esibizioni, musicali e non solo, ed organizzatori di dette attività;

- gestione e assistenza delle procedure burocratiche a queste connesse;

- consentire ai propri associati lo sviluppo della tecnica e del talento musicale attraverso incontri di natura didattica o seminari;

- costituire un supporto materiale e logistico per gli associati, attraverso la fornitura, il reperimento, la manutenzione, la custodia di strumenti musicali ed altro materiale;

- promuovere la creatività musicale tramite produzione discografica e organizzazione di spettacoli ed attività editoriali;

- stipulare accordi e/o convenzioni con Enti pubblici.

L'associazione potrà inoltre svolgere attività di somministrazione ai/alle soci/e ed ai loro familiari di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85, comma 4, del CTS.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle sopra indicate attività di interesse generale. La loro individuazione è approvata dall'assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo.

L'associazione potrà, ai sensi dell'art. 7 del CTS, realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Nel caso in cui l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

Articolo 3 – Volontari.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. — L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alle soglie massime previste dalla legge in rapporto al numero dei volontari o al numero degli associati.

Articolo 4 – Gli associati

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35, comma 1, del CTS.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dall'art. 35, comma 3, del CTS, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, rispettandone lo Statuto e i regolamenti da esso derivati.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 5.

Agli aspiranti associati sono richiesti l'accettazione o l'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e il rispetto della civile convivenza.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Articolo 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio direttivo in forma scritta, secondo le modalità, eventualmente anche telematiche, da questo stabilite. La domanda di ammissione dell'associando deve contenere, oltre ai dati anagrafici e di residenza completi, l'impegno ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'associazione e ad attenersi al presente Statuto e ai Regolamenti attuativi.

Le persone fisiche minorenni possono assumere la qualifica di socio previo consenso scritto dei genitori o di chi ne ha la responsabilità genitoriale. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato che incombono sul socio minorenne.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli

associati, che potrà essere tenuto in formato digitale e comunque nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente.

Il Consiglio direttivo deve comunicare e motivare le eventuali rielezioni all'interessato entro sessanta giorni. Nel caso in cui ciò non avvenga nei termini suddetti, la domanda di ammissione si intende accolta.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualifica di associato si perde per:

- recesso, con effetto allo scadere dell'anno in corso al momento della dichiarazione di recesso;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione.

L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

L'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione di presa d'atto e di conseguente allibramento nel libro degli associati da comunicarsi all'associato.

L'associato receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli associati.

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e delle sue attività.

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- esercitare il diritto di voto in assemblea, se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, se maggiori di età;
- consultare i libri sociali nei limiti e nel rispetto della legge;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo numero 117/2017.

Gli associati hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi associativi;
- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
- versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione improntato alla correttezza nei confronti degli alti associati e degli utenti. —
Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, né rivalutabili né restituibili agli associati. —

Articolo 7 – Organi sociali.

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente e il vice Presidente;
- 4) il Collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, se nominati. —

Tutte le cariche sociali sono gratuite e ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo numero 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. —

Articolo 8 – Assemblea.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale e che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. —

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta. Ciascun associato può ricevere non più di tre deleghe. —

Il diritto di voto degli associati minorenni è esercitato tramite l'esercente la responsabilità genitoriale. —

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza o impossibilità, dal vice Presidente o da persona designata a maggioranza degli intervenuti. —

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o da chi ne fa le veci, a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. —

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca nella sede dell'Associazione e/o da inviare agli associati in forma cartacea - tramite posta - o informatica (i.e. posta elettronica con ricevuta di ritorno, lettera raccomandata a/r o a mani o pec) al recapito risultante dal libro degli associati almeno 8 (otto) giorni prima. —

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. —

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra gli associati i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- elegge e revoca il revisore dei conti o i membri del Consiglio dei revisori se indicato/i dall'Assemblea stessa come necessari;
- approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'articolo 14 del Codice del

Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché la trasformazione, la fusione, la scissione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera inoltre sullo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le decisioni sono palesi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'intervento in Assemblea può avvenire (anche esclusivamente) in collegamento audio o video, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti d'Assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura dell'associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire oppure le modalità di collegamento audio o video predisposte dalla associazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Resta fermo che nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale nelle forme di legge, da

annotarsi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in libera visione a tutti gli associati.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

Articolo 9 – Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è composto da tre a sette membri scelti dall'Assemblea tra gli associati e rimangono in carica per 4 (quattro) esercizi. I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea nei limiti e nelle forme previste dalla legge;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione degli associati;

- eleggere al suo interno il Presidente e il vice Presidente;

- nominare al suo interno il Segretario e il Tesoriere;

- nominare il Direttore artistico;

- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'art. 13, comma 6, del CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

- determinare la quota associativa annuale;

- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza che siano stati adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno due giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione (salvo che non si tratti di riunione da tenersi esclusivamente in collegamento audio o video).

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio.

E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di convocazione, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono essere svolte anche o esclusivamente in collegamento audio o video, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi *ut supra* individuati in materia di riunioni dell'Assemblea.

Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo assumerà i candidati non eletti per ordine di preferenze e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato dei consiglieri in carica. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione nei limiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'articolo 7.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Nei limiti previsti dalla legge, il Consiglio direttivo può delegare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione o parte di essi a uno o più Consiglieri delegati.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente redatti e conservati agli atti dell'associazione.

Articolo 10 – Presidente e vice Presidente.

Il Presidente e il vice Presidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

Compete al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- curare che siano regolarmente redatti e custoditi nelle forme di legge i verbali del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

Articolo 11 – Rappresentanza.

La legale rappresentanza della associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al Presidente del Consiglio direttivo, nonché ai singoli Consiglieri delegati dal Consiglio direttivo, questi ultimi se nominati e nei limiti delle attribuzioni ai medesimi conferite.

La rappresentanza della associazione spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 12 – Segretario e Tesoriere.

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Essi coadiuvano il Presidente e il Consiglio direttivo nell'amministrazione dell'associazione. Sono preposti ai servizi amministrativi, contabili e di cassa dell'associazione.

Compete al Segretario:

- redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione agli associati;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.

Compete al Tesoriere:

- amministrare i fondi e la loro corretta gestione;
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 13 – Il Direttore artistico

La funzione di Direttore artistico è attribuita dal Consiglio direttivo per una durata di 4 (quattro) anni rinnovabili.

Il direttore artistico ha il compito di:

- Preparare il programma annuale delle attività musicali dell'Associazione e delle scuole di musica da essa gestite, definendo insieme al Consiglio direttivo le caratteristiche ed il costo delle rassegne e i modi di reperimento delle risorse;
- Intervenire nel contatto con gli Enti pubblici e privati disponibili al sostegno e alla collaborazione sulle iniziative;
- Selezionare e prendere contatto con musicisti e relatori;
- Predisporre il calendario e controllare l'esecuzione ottimale di ogni iniziativa.

Il Consiglio direttivo determina i modi e l'entità del compenso delle prestazioni del Direttore artistico e del rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente.

Il Direttore artistico può essere assistito nei suoi compiti da collaboratori, associati e da soggetti esterni anche retribuiti sempre nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente.

Direttore artistico e collaboratori potranno essere incaricati di diretta attività artistica e/o didattica nei programmi dell'Associazione: le retribuzioni saranno corrisposti nei limiti delle retribuzioni correnti per prestazioni analoghe nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente.

Articolo 14 – Organo di controllo.

L'assemblea degli associati nomina l'Organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. e la normativa *pro tempore* vigente. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nel caso in cui venga eletto un organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi; la designazione del Presidente spetta all'assemblea degli

associati.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 2017 n. 117, e in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge e relative linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'Organo di controllo restano in carica tre esercizi e possono essere confermati. Essi sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

Le riunioni dell'organo di controllo costituito in forma collegiale possono essere svolte anche o esclusivamente in collegamento audio o video, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi *ut supra* individuati in materia di riunioni assembleari e degli associati.

Articolo 15 - Revisori dei conti.

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117 e in tutti i casi in cui sia obbligatorio ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, l'associazione deve nominare, a mezzo dell'assemblea degli associati, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora sussistano i requisiti di legge, la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'Organo di Controllo.

Articolo 16 – Patrimonio e risorse economiche.

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

I proventi per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività derivano da:

- quote e contributi ordinari degli associati stabiliti dall'assemblea;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non

esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio;

- ogni altro tipo di entrate ammesse dal Codice del Terzo settore.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da un'associato o da un soggetto terzo a favore dell'associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'associazione diverso dai diritti di partecipazione all'associazione attribuiti dallo Statuto o dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'associazione che sia considerabile come di titolarità dell'associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 17 – Bilancio

L'esercizio sociale inizia il primo settembre e termina il trentuno agosto di ogni anno.

Per ogni esercizio dovranno essere redatti a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio preventivo contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Il bilancio consuntivo è redatto secondo le disposizioni e gli schemi previsti dalla normativa vigente.

Entrambi i documenti sono predisposti dal Consiglio direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato, e approvati dall'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 (centottanta) giorni da tale data, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione due giorni prima della seduta, e possono essere consultati da ogni associato.

L'associazione ha il divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi, sempre nei limiti previsti dalla disciplina *pro tempore* vigente.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È in ogni caso vietata ogni distribuzione diretta o indiretta, in qualsiasi forma, di tali utili o avanzi.

I documenti di bilancio dell'associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo settembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del decreto legislativo numero 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Articolo 18 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo numero 117/2017, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate e capitale a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 19 – Libri sociali obbligatori.

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente i libri sociali previsti dalla legge e in particolare:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il registro dei volontari;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 5 (cinque) giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Articolo 20 – Personale retribuito.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo numero 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Articolo 21 - Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo numero 117/2017.

Articolo 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo al termine della liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge e previo parere del RUNTS, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, secondo quanto previsto dal decreto legislativo numero 117/2017.

E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra gli associati del patrimonio residuo.

Articolo 23 – Foro competente

Per ogni controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Articolo 24 – Vigilanza

I controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. _____

L'Associazione è soggetta all'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi di legge. _____

Articolo 25 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 (Codice del Terzo settore) e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi. _____

F.to Filippo Bentivoglio _____

F.to Giulio Della Croce notaio (LT) _____

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.